



REGOLAMENTO

PER LA CONSULTAZIONE DEGLI ISCRITTI ED ELETTORI DEL PD LOMBARDO IN TEMA DI AUTONOMIE

La Direzione regionale del Partito Democratico, riunitasi il 15 Dicembre 2014, approva, in conformità con lo Statuto regionale e nazionale del Partito Democratico, il seguente Regolamento per le procedure di consultazione degli iscritti ed elettori del PD in tema di Autonomie. Detta consultazione concorre alla definizione della proposta del PD lombardo e del Gruppo regionale PD in tema di Riforme istituzionali.

ARTICOLO 1

(Convocazione del procedimento elettorale)

1. La data di svolgimento della consultazione del Partito Democratico della Lombardia è fissata per domenica **8 febbraio 2015**.
2. Il voto ha valore consultivo.

ARTICOLO 2

(Commissione regionale)

1. La Commissione regionale, eletta dalla Direzione Regionale, è composta da 7 membri e sovrintende i lavori della consultazione. Ai lavori della commissione partecipa, in qualità di invitato permanente, il presidente della Commissione regionale di Garanzia o suo delegato.
2. La Commissione regionale deve: a) formalizzare il testo finale del quesito o dei quesiti della consultazione, su proposta della Segreteria Regionale; b) definire le questioni organizzative non espressamente previste nel presente regolamento c) certificare a livello regionale i risultati del voto nei seggi;
3. La Commissione regionale è, inoltre, organismo di primo grado su tutti i ricorsi presentati relativi all'applicazione del Regolamento.
4. Nello svolgimento dei suoi lavori e nelle decisioni che assume, la Commissione si ispira al principio della ricerca del più ampio consenso.
5. La Commissione regionale nomina per ognuna delle federazioni territoriali presenti nella regione un delegato della stessa Commissione regionale che affiancherà il Segretario di Federazione (o Provinciale) per curare l'istituzione dei seggi elettorali per le consultazioni del 8 febbraio 2015, predisponendo i kit per le operazioni elettorali e nominare i relativi Presidenti di Seggio e gli scrutatori. Tale delegato curerà inoltre la raccolta e trasmissione dei verbali di seggio.

ARTICOLO 3

(Presentazione del quesito)

1. Entro il 16 gennaio 2015 viene depositato da parte della Segreteria Regionale il testo del quesito o dei quesiti oggetto della consultazione.
2. La Commissione regionale, accertate le modalità di voto e il testo dei quesiti, predispone il modello di scheda per la consultazione.
3. Le schede per iscritti ed elettori saranno di colori differenti.
4. La Commissione regionale cura la pubblicazione del quesito e predispone le necessarie operazioni in merito alle modalità di voto.

ARTICOLO 4
(Adempimenti preliminari)

1. Entro il giorno 16 gennaio 2015 le Federazioni Provinciali comunicano alla Commissione Regionale il numero delle sezioni elettorali (seggi) previsti sul proprio territorio. Entro il successivo 26 gennaio vanno comunicati i riferimenti di ciascun seggio (Comune, indirizzo, Circoli coinvolti).
2. Entro il giorno 30 gennaio 2015 le Federazioni devono comunicare i nominativi e i riferimenti dei Presidenti di seggio e degli scrutatori.
3. Entro il giorno 6 febbraio 2015 ciascuna Federazione avrà organizzato una Assemblea, aperta a iscritti ed elettori, per l'informazione in merito ai quesiti e la promozione della consultazione.

ART. 5
(Modalità di svolgimento della consultazione nei circoli)

1. L'elettorato attivo è riservato a tutte le persone per le quali ricorrano le condizioni per essere registrate nell'Albo degli elettori e che ne facciano richiesta anche al momento del voto.
2. Si vota dalle ore 9 alle ore 18 del 8 febbraio 2015. E' facoltà delle Federazioni, per i comuni minori e per i seggi più piccoli, di derogare da tale orario di apertura dandone comunicazione alla Commissione regionale. In ogni caso dovrà essere garantita l'apertura per almeno 4 ore durante la mattina.
3. Lo scrutinio, a cura Presidente di seggio e degli scrutatori, si terrà al termine delle operazioni di voto.
4. A conclusione delle operazioni di scrutinio, in ciascuna sezione elettorale verrà redatto un verbale, immediatamente trasmesso alla Segreteria di federazione o provinciale la quale, a sua volta, acquisiti tutti i verbali dei seggi, li trasmetterà alla Commissione regionale per le operazioni di propria competenza.

ART. 6
(Diritto e modalità di voto)

1. Possono partecipare al voto per la consultazione tutte le elettrici e gli elettori che, al momento del voto, rientrano nei requisiti di cui all'art. 2, comma 3 dello Statuto, ovvero le elettrici e gli elettori che dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito, di sostenerlo alle elezioni, e accettino di essere registrate nell'Albo pubblico delle elettrici e degli elettori.
2. La Commissione regionale predispone il modello per la registrazione degli elettori. Tale modello prevede, oltre al nome e cognome, i dati anagrafici, la residenza dell'elettore e un eventuale indirizzo di posta elettronica. Il modello della registrazione contiene altresì l'esplicita autorizzazione dell'elettore all'uso dei suoi recapiti al fine di ricevere informazioni e notizie sull'attività del Partito Democratico. Qualora possibile, si utilizzano i registri degli elettori delle Primarie del 16 Febbraio 2014, aggiungendo i nuovi eventuali elettori che dovessero presentarsi ai seggi il giorno del voto.
3. La partecipazione da parte degli elettori e delle elettrici è libera e gratuita. Ogni forma di contributo economico raccolto rimane nelle disponibilità del circolo e dei circoli che hanno allestito il seggio.
4. L'elettrice/elettore esprime il suo voto tracciando un segno sulla scheda.

ART. 7
(Proclamazione dei risultati)

1. La Commissione regionale, acquisiti tutti i verbali dai seggi, comunica i risultati del voto entro 10 giorni.